

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
n. 13 in data 29 maggio 2007**

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO E DI ORGANIZZAZIONE GENERALE
DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

**TITOLO I
I PRINCIPI**

Art.1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'organizzazione generale del Corpo di Polizia Provinciale, con lo scopo di svolgere nell'ambito del territorio della Provincia di Brescia, secondo criteri e direttive omogenee, le funzioni ed i compiti di polizia locale e di vigilanza amministrativa demandati alla Provincia nelle materie ad essa attribuite, trasferite o delegate conformemente ai principi contenuti nella legislazione statale e regionale.

Art. 2 - FINALITA'

Con lo svolgimento delle attribuzioni di polizia locale e di vigilanza amministrativa di propria competenza tramite un sistema di coordinamento organizzato, l'istituzione del Corpo di Polizia Provinciale si propone anche di agevolare l'azione delle Forze di Polizia dello Stato nelle materie cui queste sono principalmente preposte, vale a dire la prevenzione e la repressione dei reati e l'osservanza dell'Ordine Pubblico e della Pubblica Sicurezza, concorrendo alle politiche di controllo e sicurezza del territorio.

Art. 3 - ATTRIBUZIONI

Il Corpo di Polizia Provinciale provvede in via ordinaria a vigilare, attraverso attività informative, preventive e repressive, sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, sia quelle che attualmente attribuiscono funzioni di polizia alla Provincia, nonché tutte quelle che dovessero attribuire ulteriori funzioni alla Provincia alla luce del processo di decentramento amministrativo in corso.

In particolare il Corpo di Polizia Provinciale provvede a:

- a. svolgere attività di controllo e sicurezza del territorio, espletando da un lato azione di prevenzione e di contrasto alla criminalità diffusa (ad esempio reati in materia di produzione e commercio abusivi, laboratori clandestini, violazione delle leggi sull'immigrazione, spaccio di stupefacenti), dall'altro svolgendo funzioni di polizia stradale a garanzia della sicurezza della circolazione e funzioni di polizia amministrativa mediante il controllo e la vigilanza sulle autorizzazioni e concessioni di competenza provinciale;

- b. # svolgere attività di controllo e vigilanza in materia ittico-venatoria, garantendo da un lato l'osservanza della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela della fauna selvatica, ittica e minore, della flora spontanea e prodotti del sottobosco, dall'altro assicurando il tranquillo ed equilibrato esercizio dell'attività ittico-venatoria stessa;
svolgere un ruolo attivo di collaborazione all'attuazione dei piani e programmi settoriali di gestione della fauna, in sinergia con l'azione dell'Assessorato alla Caccia e Pesca;
svolgere attività di controllo e vigilanza in materia ambientale, garantendo la tutela dall'inquinamento idrico, atmosferico e del suolo e la tutela del patrimonio boschivo e forestale e delle bellezze naturali;
- c. dare priorità nei propri interventi alle aree ove risulta assente o carente la polizia locale comunale, anche mediante la sottoscrizione di accordi convenzionali con gli enti locali interessati;
- d. collaborare con le competenti autorità in materia di Protezione Civile e di prevenzione delle calamità prestando opera di soccorso in occasione di calamità, disastri e privati infortuni e più in genere in eventi ove sia richiesto l'intervento della Protezione Civile;
- e. coordinare l'attività delle guardie volontarie, secondo gli indirizzi contenuti in apposito Regolamento;
- f. svolgere compiti di prevenzione degli illeciti di competenza, anche mediante la diffusione della cultura della prevenzione e della legalità con iniziative di formazione ed educazione nelle materie di competenza;
- g. svolgere servizi d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche manifestazioni o cerimonie e fornire, su richiesta del Presidente, la scorta del Gonfalone della Provincia;
- h. prestare servizio di vigilanza agli organi di indirizzo politico della Provincia nel corso delle sedute pubbliche, di vigilanza al patrimonio provinciale e di accompagnamento al Presidente della Provincia in occasione di pubbliche manifestazioni e cerimonie ;
- i. svolgere compiti di polizia giudiziaria e compiti ausiliari di pubblica sicurezza nelle forme e nei limiti previsti dalla legge, nonché collaborare con le forze dell'ordine, nell'ambito del territorio provinciale e nei limiti di competenza, purché ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti autorità al Presidente della Provincia che autorizza l'impiego del relativo personale, anche alla luce delle indicazioni che dovessero provenire dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituito presso la Prefettura ex art. 20 della legge 121/1981;
- j. svolgere tutti gli eventuali compiti di interesse generale che la Provincia ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali nonché assolvere ad incarichi di informazione, raccolta di notizie, accertamenti, rilevazioni, notifiche, ed altri compiti previsti da leggi o regolamenti;

Art. 4 - ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA

Le funzioni di Polizia Provinciale possono essere svolte anche in forma coordinata, integrata ed associata con altri enti territoriali della Provincia di Brescia.

In nessun caso gli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale possono essere destinati ad operare al di fuori del territorio della provincia di Brescia, salvo quanto previsto dal

precedente art. 3, lett. d), g) e h) limitatamente, per quest'ultima, alle pubbliche manifestazioni e cerimonie cui partecipa il Presidente della Provincia.

Parimenti, in nessun caso gli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale possono essere impiegati in ambiti di attività di polizia non attribuiti o delegati alla Provincia in virtù di leggi o regolamenti.

Art. 5 - DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Il Corpo di Polizia Provinciale è funzionalmente dipendente dal Presidente della Provincia che esercita, anche mediante un Assessore all'uopo delegato, funzioni di sovrintendenza, indirizzo, direzione e controllo.

Art. 6 - FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA

Qualora attribuite dalla legge, gli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale rivestono anche la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Nell'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria gli addetti al Corpo di Polizia Provinciale dipendono dal Procuratore della Repubblica conformemente a quanto stabilito nel codice di procedura penale.

Previo riconoscimento da parte del Prefetto, gli appartenenti al Corpo di polizia provinciale rivestono anche la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

TITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Art. 7 - FORME DI COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA VOLONTARIA

Laddove di competenza della Provincia, sentiti gli organismi all'uopo deputati, il Corpo di Polizia Provinciale provvede al coordinamento della vigilanza volontaria secondo modalità ed indirizzi indicati in specifico Regolamento; il Corpo provvede inoltre, sulla base delle indicazioni previste da apposito Regolamento, al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di guardia giurata volontaria ittico-venatoria.

ART. 8 - ORGANICO DEL SERVIZIO

Il contingente numerico degli addetti al servizio è determinato, secondo criteri di funzionalità e di economicità, con provvedimento della Giunta Provinciale con riferimento al numero degli abitanti della Provincia ed ai flussi delle popolazioni, all'estensione ed alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio – economiche della collettività provinciale.

All'uopo l'organico del Corpo è soggetto a revisione periodica in conformità delle norme legislative nazionali e regionali vigenti nella materia.

Art. 9 - STRUTTURA DEL CORPO

Il Corpo di Polizia Provinciale, tenuto conto del livello di specifica professionalità richiesto per l'espletamento dei suoi interventi, si articola in strutture operative per materie specialistiche, definite nuclei, il cui numero e funzioni sono individuate con deliberazione della Giunta Provinciale, sentito il parere consultivo del Comandante del Corpo; con analoga procedura viene determinata la dotazione organica di ogni singolo nucleo e possono essere istituiti distaccamenti territoriali del Corpo stesso.

Art. 10 - RINVIO A REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Con apposito regolamento di organizzazione saranno disciplinate l'articolazione gerarchica interna al Corpo, le attribuzioni delle diverse categorie degli appartenenti allo stesso, le modalità di accesso e di formazione professionale, le modalità di espletamento dei servizi di competenza dei singoli Nuclei operativi sotto il profilo di orari e turni, le caratteristiche dell'uniforme di servizio, le dotazioni e modalità di utilizzo delle armi, nonché degli strumenti e mezzi in dotazione.